



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/N18ter

Roma, 10 APR. 2019

OGGETTO:

1. decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2018, n. 39 recante "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»". Riflessi pensionistici e previdenziali.
2. Facoltà di riscatto prevista dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, per il personale della Polizia di Stato.
3. Circolare n. 333HN18 ter del 30 novembre 2018. Ulteriori precisazioni.

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA – SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	<u>LADISPOLI ROMA</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2018, n. 39 recante "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018»". Riflessi pensionistici e previdenziali.

Nel Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2018, n.39.

Considerati i riflessi della suddetta normativa sui trattamenti pensionistici e previdenziali, si forniscono indicazioni sulle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai sotto indicati articoli, anche per consentire agli Uffici Periferici, la trasmissione alle competenti sedi provinciali dell'INPS dei dati economici aggiornati, necessari per la riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale della Polizia di Stato interessato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

All'articolo 1, comma 1, si stabilisce l'area di applicazione che riguarda il personale dei ruoli della Polizia di Stato, "con esclusione dei dirigenti e del personale di leva." Si prevede altresì che il provvedimento in esame si applica ai Vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per detto personale, di produrre effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95 ("c.d. riordino").

Al comma 2 è previsto che gli effetti del provvedimento in esame riguardano il periodo 1 gennaio 2016- 31 dicembre 2018.

All'articolo 2 viene disposto l'aumento dello stipendio del personale individuato nell'articolo 1 del medesimo d.P.R. n. 39/2018, determinando il valore del punto parametrico come di seguito indicato:

1. dal 1° gennaio 2016 è fissato in € 174,62 annui lordi (vedi tabella riportata all'art. 2, punto 1 del d.P.R. n. 39/2018);
2. dal 1° gennaio 2017 è determinato in € 175,71 annui lordi (vedi tabella riportata all'art. 2, punto 2 del d.P.R. n. 39/2018);
3. dal 1° ottobre 2017, fermo restando il valore del punto parametrico determinato in € 175,71 annui lordi (al punto 3 dell'articolo 2 del citato d.P.R. n. 39/2018 è riportata una tabella che individua gli stipendi, considerando la nuova scala parametrica, prevista dall'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95 e riportati nella tab. D allegati al d.lgs n. 95/2017.)
4. dal 1° gennaio 2018 è determinato in € 178,05 annui lordi (vedi tabella riportata all'art. 2, punto 4 del d.P.R. n.39/2018);

Inoltre è confermata la disposizione prevista dall'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (introduttivo del sistema dei parametri stipendiali), pertanto, il conglobamento nel trattamento stipendiale dell'indennità integrativa speciale "non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni e dell'applicazione dell'articolo 2 comma 10 della legge 8 agosto 1995, n.335."

L'articolo 3 al punto 1 disciplina gli effetti dei nuovi stipendi sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate INPS o altre analoghe, e sui contributi di riscatto.

Al punto 2 viene stabilito che i benefici economici risultanti dal "presente decreto" sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del d.P.R. in esame.

Viene, altresì, precisato che ai fini dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Pertanto, il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di vigenza contrattuale del d.P.R. n. 39/2018, (ovvero dal 02/01/2016 al 01/01/2019 -ultimo giorno di servizio 31/12/2018) ha diritto alla riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza, sulla base delle misure stipendiali previste dall'articolo 2 del d.P.R. in esame.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che al personale cessato a decorrere dal 02/01/2016 al 01/10/2017 (ultimo giorno di servizio 30/09/2017), compete la rideterminazione dei trattamenti pensionistici applicando le nuove misure stipendiali previste dall'art. 2 punti 1, 2 e 4.

In particolare, a decorrere dal 01/01/2018, la nuova misura stipendiale da attribuire sarà quella derivante dall'applicazione del nuovo valore del punto parametrale (€ 178,05) al parametro goduto alla data di cessazione dal servizio.

Esempio:

Ispettore cessato dal servizio a decorrere dal 1/6/2016, con parametro 124,00:

1. per il **2016** lo stipendio spettante sarà di € **21.652,88** (tab. art 2 punto 1 d.P.R. n. 39/2018)
2. dal **01/01/2017** lo stipendio spettante sarà di € **21.788,04** (tab. art 2 punto 2 d.P.R. n.39/2018)
3. dal **01/01/2018** lo stipendio spettante sarà di € **22.078,20**, ovvero, sarà pari al prodotto tra il parametro goduto all'atto della cessazione dal servizio (**124,00**) e il nuovo valore del punto parametrale, € **178,05** (individuato, per il 1/1/2018, all'articolo 2 punto 4 del d.P.R. n.39/2018).

Tale modalità di determinazione del trattamento stipendiale dal 01/01/2018 dovrà essere seguita anche per il personale che, in servizio alla data del 01/01/2017 con la qualifica di Sostituto commissario (parametro 139,00), è cessato dal servizio entro il 30/09/2017.

Pertanto, dal **01/01/2018**, il nuovo stipendio, per detto personale, sarà pari a € **24.748,95** (parametro 139,00 x 178,05).

L'articolo 4 dispone, a far data dal 1° gennaio 2018, le nuove misure dell'indennità pensionabile di cui all'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e all'art. 45 comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, riportate nella tabella indicata nel medesimo art. 4.

Conseguentemente, per effetto del combinato disposto dell'articolo 4 e dell'articolo 3 comma 2, sarà necessario rivedere le posizioni pensionistiche del personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale, rideterminando il trattamento pensionistico, a far data dal 1/1/2018, per effetto delle nuove misure dell'indennità pensionabile.

Si ritiene opportuno precisare che, per effetto del sopracitato art. 45 comma 13, primo periodo, del citato d.lgs. n. 95/2017, i valori dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste al 01/01/2017 la qualifica di Sostituto commissario sono determinati nella misura lorda mensile di € 798,40.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ciò premesso, gli Uffici Periferici dovranno provvedere alla comunicazione degli illustrati dati economici alle sedi INPS con l'applicativo S7 **entro il 30 giugno 2019**, secondo quanto indicato dall'INPS con la circolare n. 26 del 13/02/2019. Infatti, i trattamenti pensionistici da rideterminare in applicazione del d.P.R. n. 39/2018 sono stati liquidati con il citato applicativo S7.

Con l'occasione si rammenta che per il personale per il quale la pensione è stata liquidata con il citato applicativo S7, si dovrà provvedere, sempre entro la data del **30 giugno 2019**, qualora già non effettuato, all'aggiornamento dei dati economici trasmessi alle sedi INPS, tenendo conto degli emolumenti non presenti alla data di cessazione (es. emolumenti accessori).

2. Facoltà di riscatto prevista dall'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 per il personale della Polizia di Stato

Con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, (allegata), l'INPS ha fornito indicazioni in ordine alle *modalità applicative dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell'interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165*, nei confronti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.

E' disciplinata la modalità di valorizzazione, ai fini pensionistici e a titolo oneroso della maggiorazione del servizio comunque prestato, che non ha dato titolo ad alcuna maggiorazione.

Al riguardo questa Amministrazione ha ritenuto opportuno interessare l'Ente Previdenziale al fine di acquisire un parere in ordine alla possibilità dell'esercizio del suddetto riscatto anche per il personale della Polizia di Stato, secondo le modalità indicate nella medesima circolare.

La Direzione Centrale Pensioni ha espresso il parere che *"per quanto riguarda la possibilità di includere tra i destinatari dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 anche per il personale della Polizia di Stato, non sembrano sussistere motivi ostativi a che i periodi trascorsi in qualità di allievo presso le scuole di polizia e il periodo di servizio militare prestato possano essere oggetto di riscatto ai sensi della norma citata, sempre che gli stessi, vengano certificati da codesta Amministrazione, in qualità di Ente datore di lavoro, come "servizi comunque prestati"*.

L'INPS ha altresì precisato che tale possibilità di riscatto è esclusa per i corsi collocati a partire dal 01/01/1998, per i quali è già previsto il riscatto oneroso del periodo come indicato dalla nota operativa INPDAP, n. 11 del 18 marzo 2010.

Inoltre è stato ribadito che, come indicato nella circolare n. 119/2018, l'Istituto non potrà accogliere richieste di riscatto, qualora il richiedente, **alla data di presentazione della domanda di riscatto**, abbia maturato il periodo massimo di maggiorazione pari a 5 anni.

Sostanzialmente, quindi, il personale della Polizia di Stato potrà avvalersi di tale possibilità di riscatto oneroso per ottenere la maggiorazione di servizio per i corsi svolti fino al 31/12/1997, per il servizio militare svolto, nonché per altri servizi prestati nelle Forze Armate, prima dell'immissione nei ruoli della Polizia di Stato e che non abbiano dato luogo a maggiorazioni di servizio, sempreché alla data della domanda di riscatto il dipendente non abbia già raggiunto il limite massimo di cinque anni di aumenti di servizio, previsto dall'articolo 5 comma 1 del d.lgs. 165/1997.

Per le modalità di presentazione delle domande, si rimanda alla circolare 119/2018 allegata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Si ritiene altresì opportuno precisare che l'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto, tra l'altro, l'agevolazione per il riscatto della laurea ai fini della pensione, per i periodi dei corsi di laurea che si collocano nel sistema di calcolo contributivo, quindi posti dopo il 1° gennaio 1996, a prescindere dall'età anagrafica del richiedente.

L'onere dei periodi di riscatto che si collocano nel sistema di calcolo contributivo, è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (15.878 euro per il 2019), moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (corrispondente ad un contributo annuo di 5.239,74 euro),

L'Ente Previdenziale, con circolare n. 36 del 5.3.2019, ha fornito indicazioni su tale modalità di riscatto e le relative domande dovranno essere presentate secondo le modalità già in uso.

3.Circolare n.333HN18 ter del 30 novembre 2018. Ulteriori precisazioni

Con la circolare di questa Direzione Centrale del 30 novembre 2018, emessa a seguito della comunicazione da parte dell'INPS che i pensionamenti a decorrere dal 1° gennaio 2019 saranno liquidati esclusivamente avvalendosi della procedura "Nuova Passweb" e non più attraverso l'utilizzo del modello PA04, sono state fornite, tra l'altro, indicazioni operative da seguire per la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti sulla piattaforma "Nuova Passweb".

Ciò premesso, si ritiene, in questa sede, opportuno rammentare alcune istruzioni utili ad una corretta indicazione dei dati nella suddetta piattaforma, per permettere all'Ente previdenziale una puntuale liquidazione delle prestazioni pensionistiche.

Anticipo DMA:

- nell'ultimo anticipo DMA inserire il motivo di cessazione e qualora non fossero già presenti, indicare nel campo "contratto" l'indicazione Polizia di Stato e compilare il campo della "qualifica";
- nell'ipotesi di personale che cessa dal servizio con percezione dell'indennità di aeronavigazione e volo, negli anticipi della DMA, se non valorizzati, sarà necessario indicare negli appositi campi, rispettivamente, l'importo dell'imponibile della sola indennità di aeronavigazione e volo (con esclusione degli importi relativi ai supplementi e all'emolumento fisso aggiuntivo) e il tipo di aeromobile (Altri veicoli ed elicotteri).

Si rammenta che la stessa operazione andrà eseguita per tutti i periodi di percezione dell'indennità di volo, in quanto indispensabile per la corretta determinazione della quota pensionabile dell'indennità di volo.

Al riguardo, si precisa che, nel caso di percezione delle medesime indennità per periodi precedenti all'1/1/1993, occorre segnalare solo il tipo di aeromobile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ultimo miglio:

- “dettaglio voci retributive alla cessazione”
 - a. nel campo relativo alla “Retribuzione fissa e continuativa (per 12 mensilità compresa l’indennità integrativa speciale)” dovrà essere indicato l’importo complessivo degli emolumenti fissi e continuativi utili per la determinazione della quota A, ivi compreso il valore relativo alla indennità integrativa speciale, ovvero lo stipendio, comprensivo di r.i.a. ed altri benefici, eventuali assegni *ad personam*, eventuale indennità di vacanza contrattuale, indennità pensionabile, assegno di funzione, i.i.s., indennità dirigenziale, indennità di posizione;
 - b. nel campo “Retribuzione base per il 18%” dovranno essere indicati solo gli emolumenti stipendiali soggetti all’aumento del 18% di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (escludendo l’indennità integrativa speciale).

▪ Benefici alla cessazione: si rammenta di indicare l’importo dei sei scatti di stipendio di cui all’articolo 4 del d.lgs.n. 165/1997, sempre e per tutte le cause di cessazione. A tal proposito si precisa che nei casi di cessazione per dimissioni, il calcolo del contributo residuo che il dipendente dovrà versare ai sensi dell’art. 4, comma 3 del citato d.lgs. n.165/1997, sarà operato direttamente dalla sede INPS.

Inoltre, per il personale appartenente alla carriera dei funzionari di polizia e della carriera dei medici di polizia, già in servizio al 25/06/1982 nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, destinatari del c.d. contributivo pro-quota e quindi del “doppio calcolo della pensione di cui all’art. 1 commi 707 e 708 della legge 23 dicembre 2014, n.190, andrà selezionata la tipologia “*Personale destinatario art. 27 comma 3 d.lgs. 334/2000*”, inserendo nel campo relativo l’importo dei c.d. “quattro scatti”.

Tale importo sarà determinato sullo stipendio goduto all’atto del pensionamento.

Si rammenta che quanto sopra illustrato per gli appartenenti alle carriere suddette, opera inoltre per il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di polizia, che alla data del 25/06/1982 erano già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato.

Si ricorda inoltre che il sistema di calcolo provvede autonomamente, se ricorrono le condizioni, all’applicazione del disposto dell’art 7 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (c.d. coefficienti militari) e del disposto dell’articolo 3, comma 7, del d.lgs. 165/1997 (c.d. moltiplicatore).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Si confida in una puntuale applicazione delle indicazioni fornite al fine di una sollecita riliquidazione dei trattamenti pensionistici e previdenziali al personale della Polizia di Stato interessato e di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Scandone

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 18/12/2018

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 119

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri. Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono le modalità applicative dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell'interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.*

INDICE

1. Quadro normativo di riferimento
2. Ambito di applicazione
3. Chiarimenti in merito alla locuzione "periodi di servizio comunque prestato"
4. Modalità di presentazione della domanda di riscatto
5. Istruzioni operative
6. Modalità di calcolo dell'onere di riscatto
7. Modalità di pagamento dell'onere di riscatto

1. Quadro normativo di riferimento

L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in vigore a far data dal 1° gennaio 1998, prevede espressamente che, per il personale militare, gli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell'indennità di impiego operativo siano concessi nel limite massimo complessivo di cinque anni.

Il successivo comma 3, del citato articolo 5, stabilisce che il personale militare possa riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell'onere, "i periodi di servizio comunque prestato".

L'articolo 7, comma 3, del decreto in argomento prevede, infine, che gli aumenti di servizio maturati entro la data del 31 dicembre 1997, con percezione della relativa indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni e, in tal caso, non ulteriormente aumentabili dal 1° gennaio 1998, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 165/1997.

Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative della norma in argomento.

In particolare, le presenti istruzioni integrano le istruzioni già fornite all'ultimo capoverso del paragrafo 3.4 delle seguenti circolari Inpdap, nella parte in cui è stato precisato che "gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti di cinque anni sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per i periodi di servizio comunque prestato":

- circolare n. 19 del 18/9/2009, relativa al personale dell'Esercito Italiano;
- circolare n. 20 del 18/9/2009, relativa al personale dell'Aeronautica Militare;
- circolare n. 21 del 18/9/2009, relativa al personale della Marina Militare;
- circolare n. 22 del 18/9/2009, relativa al personale appartenente all'Arma dei Carabinieri.

2. Ambito di applicazione

Le presenti istruzioni riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare. Gli ex militari transitati all'impiego civile non possono, pertanto, avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status.

Il superstite avente diritto a pensione può presentare la domanda di riscatto entro i previsti novanta giorni dalla data di decesso del militare.

Le previsioni della presente circolare integrano quelle già impartite, all'ultimo paragrafo del punto 3.4, sopra ricordate.

3. Chiarimenti in merito alla locuzione "periodi di servizio comunque prestato"

Il citato comma 3 dell'articolo 5, del D.lgs n. 165/1997, prevede la possibilità di riconoscimento di aumenti (riscatto), sempre nel rispetto del limite quinquennale delle

maggiorazioni, del periodo di servizio comunque prestato a prescindere dal fatto che il personale militare, nell'espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l'indennità di impiego operativo.

Per servizio comunque prestato dal personale militare, ai sensi dell'articolo 1847 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce l'articolo 8, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come chiarito dal Ministero della Difesa in qualità di datore di lavoro, si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso. La facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari, in quanto gli allievi contraggono un vero e proprio arruolamento volontario, dal momento in cui iniziano il loro periodo di servizio, nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio Permanente Effettivo (SPE).

Tale facoltà può essere esercitata, inoltre, dal personale volontario in ferma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997.

4. Modalità di presentazione della domanda di riscatto

La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica (cfr. la circolare n. 12 del 25 gennaio 2013), attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB - tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso ai servizi telematizzati dell'istituto;
- Contact Center multicanale - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo presente in procedura inserendo nella sezione "Tipologia" la dicitura "Altro" e nell'apposito campo editabile la dicitura "Riscatto maggiorazione del servizio comunque prestato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 165/1997".

Per il personale dell'Arma dei Carabinieri le domande di riscatto presentate a partire dal 1° ottobre 2017 sono di competenza del "Polo Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali" della Direzione provinciale di Chieti, come indicato con la circolare n. 131 del 19 settembre 2017.

5. Istruzioni operative

L'operatore della Struttura territoriale competente procederà all'esame e alla definizione della domanda di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, a condizione che il militare, alla data di presentazione della domanda di riscatto, non abbia già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni medesime.

Si precisa che il riscatto in parola potrà essere concesso esclusivamente per i periodi non già maggiorabili *ex se*.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi, riferiti a una domanda di riscatto ai fini pensionistici presentata il 15 marzo 2017 con cui si richiede il riscatto della maggiorazione di un quinto per un periodo di 5 anni, al fine di conseguire una maggiorazione pari a un anno:

1) alla data della domanda il richiedente ha già maturato 5 o più anni di maggiorazioni e,

pertanto, l'istanza di riscatto dovrà essere respinta;

2) alla data della domanda il richiedente ha già maturato 3 anni di maggiorazione e, pertanto, l'istanza di riscatto potrà essere accolta nella misura richiesta;

3) alla data della domanda il richiedente ha già maturato quattro anni e sei mesi di maggiorazioni e, pertanto, il riscatto potrà essere riconosciuto nel limite di sei mesi.

6. Modalità del calcolo dell'onere di riscatto

L'onere di riscatto è determinato sulla base delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, secondo i criteri previsti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Nello specifico, il comma 4 dispone che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (c.d. criterio della riserva matematica).

Il comma 5 dispone che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.

Una volta determinato il contributo di riscatto in base ai criteri sopradescritti, l'onere da porre a carico del richiedente è pari al 27% di tale importo. Ciò in considerazione del disposto dell'articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 165/1997, in base al quale gli aumenti dei periodi di servizio sono computabili a titolo in parte oneroso.

La percentuale del 27% deriva dal rapporto tra il contributo previdenziale dovuto dal lavoratore e quello complessivamente dovuto.

A tal proposito, si precisa quanto segue:

- fino al 31 dicembre 2006 l'aliquota contributiva totale è pari al 32,95% e l'aliquota a carico del dipendente è pari all'8,75%; pertanto il rapporto tra l'8,75% e il 32,95% è pari al 26,55%, arrotondato al 27%;
- dal 01.01.2007 l'aliquota contributiva totale è pari al 33% e l'aliquota a carico del dipendente è pari all'8,80%; pertanto il rapporto tra l'8,80% e il 33% è pari al 26,66%, arrotondato al 27%.

7. Modalità di pagamento dell'onere di riscatto

L'onere di riscatto può essere versato in unica soluzione entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento ovvero in forma rateale, per un numero di rate non superiore a quello dei mesi riscattati, senza alcuna maggiorazione di interessi, in applicazione dell'articolo 150 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele